

VITTORIO FROSINI

NOTE CRITICHE AL DISEGNO DI LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SOMMARIO 1. Un percorso legislativo ad ostacoli. — 2. La libertà informatica in eclisse. — 3. Osservazioni di tecnica legislativa. — 4. I principi generali del disegno di legge. — 5. Tutela della diffusione dei dati.

1. UN PERCORSO LEGISLATIVO AD OSTACOLI.

Con il nuovo disegno di legge, presentato a firma del ministro di grazia e giustizia on. Claudio Martelli alla Camera dei Deputati il 1° settembre 1992 (A.C. n. 1526) e intitolato « Tutela delle persone rispetto all'elaborazione informatica dei dati personali », viene segnata una nuova stazione della lunga e tormentata *via crucis* laica della legislazione italiana sul diritto di libertà informatica; un percorso iniziato all'indomani della apertura alla firma (anche di Stati non aderenti alla Comunità Europea) il 28 gennaio 1981 della « convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati personali », che era stata approvata dal Consiglio dei ministri della Comunità Europea a Strasburgo il 22 settembre 1980¹.

Poiché l'art. 4 della Convenzione prevede che « ciascuna Parte adotta, nell'ambito del suo diritto interno, le misure necessarie per dare effetto ai principi fondamentali per la protezione dei dati » e che « tali misure devono essere adottate al più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione rispetto a tale Parte », quei Paesi aderenti, che non avevano ancora emanato un'apposita legislazione, furono tenuti a farlo. Tra di essi l'Italia: dove, nel novem-

* Il testo del D.D.L. n. 1526 è riportato *infra*, p. 995.

¹ Il testo della Convenzione nel volume *Banche dati e tutela della persona*, a cura di R. Pagano, Camera dei Deputati, 2ª ediz.,

Roma 1983, pp. 509-520; su cui v. V. FROSINI, *La convenzione europea sulla protezione dei dati*, in « Rivista di diritto europeo », XXIV, 1984, pp. 3-18.

bre dello stesso anno 1981, venne insediata dal ministro Tommaso Morlino una commissione, composta di magistrati, professori universitari e funzionari del Ministero dell'Interno, presieduta da Giuseppe Mirabelli e incaricata di approntare uno schema di disegno di legge in materia, che venne consegnato alla fine del 1982 al ministro Clelio Darida, succeduto a Morlino².

L'Italia provvide a sottoscrivere la Convenzione il 2 febbraio 1983, ma non poté ratificarla, mancando ancora la legislazione richiesta. Infatti soltanto il 23 maggio 1986 il successivo ministro, Mino Martinazzoli, presentò il testo del disegno di legge al Consiglio dei ministri, che l'approvò. Malgrado le sollecitazioni ricevute dalla Camera dei deputati, il provvedimento non fu tuttavia portato in discussione, e la fine anticipata della legislatura lo fece decadere, nonostante l'interessamento dimostrato dal ministro in carica³.

Passarono intanto gli anni, e il 24 settembre 1990 vennero emanate una direttiva del Consiglio ed una Dichiarazione della Commissione della Comunità Europea, che confermavano i principi stabiliti nella Convenzione del 1981. Il Parlamento italiano, stretto e costretto dalla mortificante lentezza dei tempi di esecuzione della Convenzione, valendosi di una formula interlocutoria, con legge del 21 febbraio 1989, n. 98, delegò al Presidente della Repubblica il compito di ratificare la Convenzione. Venne nominata una nuova commissione, presieduta dallo stesso Giuseppe Mirabelli, ma composta di soli magistrati, la quale approntò un secondo progetto per un disegno di legge, che venne presentato al ministro Giuliano Vassalli il 30 settembre 1991; ma il ministro non ritenne di farlo proprio e di presentarlo al Consiglio dei ministri. Va rilevato infatti che il testo di questo secondo disegno di legge conteneva l'affermazione di un principio, che era in stridente contrasto con quello enunciato nel disegno precedente e con un principio fondamentale della stessa Convenzione Europea, a cui si era ispirato il primo progetto legislativo. Invece di riconoscere al cittadino il diritto di libertà informatica come il diritto di controllo sulla correttezza e sulla diffusione dei suoi dati personali, il secondo progetto rovesciava il senso del principio.

2. LA LIBERTÀ INFORMATICA IN ECLISSE.

Il testo del disegno di legge conteneva all'art. 2, rubricato sotto il titolo di « Libertà informatica », la seguente definizione: « chiunque

² Il testo del Progetto, con la Relazione introduttiva della Commissione, e una Premessa di G. Mirabelli, in *Banche dati telematica e diritti della persona*, a cura di G. Al-

pa e M. Bessone, Padova 1984, pp. 159-192.

³ V. il Resoconto sommario delle sedute della Camera dei Deputati del 6 giugno 1986, p. 8 ss.

ha il diritto di raccogliere dati, assoggettarli ad elaborazione informatica ed utilizzare i dati raccolti ed elaborati allo scopo di soddisfare interessi personali, nell'ambito della propria vita privata e della propria attività professionale e imprenditoriale ». Il successivo art. 3 stabiliva i « limiti alla libertà informatica » così intesa.

In tal modo, la titolarità del diritto di libertà informatica, la sua facoltà di esercizio, la sua tutela giudiziaria, venivano trasferite dalla persona del cittadino come destinatario della protezione giuridica alla persona del gestore della banca dati. Pertanto, il diritto di libertà informatica veniva ristretto dalla generalità dei cittadini ai pochi o pochissimi interessati in senso economico e forniti di adeguate attrezzature per la raccolta dei dati personali altrui. Sotto il profilo delle procedure giudiziarie ed amministrative, mentre il diritto di libertà informatica, correttamente inteso, conferisce al cittadino la pretesa giuridica di controllare e correggere i dati archiviati e di restringerne o di vietarne la diffusione, pretesa che può essere convalidata a seguito di un ricorso giudiziario o amministrativo, la libertà informatica intesa come protezione di una attività professionale o imprenditoriale consistente nella raccolta, elaborazione e diffusione dei dati personali, non può dare luogo ad una corrispondente pretesa giuridica, che consisterebbe in quella di potere richiedere a chiunque di fornire i propri dati personali per « soddisfare gli interessi personali » del richiedente⁴.

Successivamente alla pubblicazione del secondo progetto governativo, venne presentata il 6 novembre 1991 una proposta di legge alla Camera dei deputati (A.C. 6068) a firma dell'on. Gerolamo Pellicanò ed altri, ultima di una lunga serie di iniziative parlamentari per avviare una legislazione sulla protezione dei dati personali archiviati elettronicamente⁵. Nella proposta è contenuta all'art. 10 la definizione della libertà informatica « come un insieme di diritti del cittadino, consistenti in quelle garanzie giuridiche enunciate dalla Convenzione europea, che comportano i rispettivi obblighi di comportamento per la tutela dell'esercizio di quei diritti di libertà, sia da parte dei gestori di banche dati di natura privata, sia da parte di quelli di natura pubblica »⁶.

⁴ Il testo del Progetto in « Il diritto dell'informazione e dell'informatica », VII, 1991, pp. 267-272; su cui E. GIANNAONTONIO, *Il nuovo disegno di legge sulle banche di dati personali*, *ibid.*, pp. 67-100.

⁵ *Le banche dati in Italia. Realtà normativa e progetti di regolamentazione*, a cura

di V. Zeno-Zencovich, Napoli 1985.

⁶ Sulla proposta di legge Pellicanò, v. T.E. FROSINI, *Sulla nuova proposta di legge per la tutela della riservatezza dei dati informatici*, in « Informatica ed Enti Locali », 1992, pp. 37-45.

Nel nuovo disegno di legge di recente presentazione si poneva dunque il problema di definire la libertà informatica in un senso o nell'altro. Si è preferito fare ricorso all'antica tecnica risolutiva di Ponzio Pilato, come viene chiarito nella *Relazione* che accompagna il testo del progetto legislativo: « La disposizione (dell'art. 2) non ripropone il discusso principio della c.d. *libertà informatica*; del quale si è prospettata, sotto varie forme, la positivizzazione. A prescindere dal dibattito dottrinale circa la proprietà dell'impiego di una simile nozione e circa l'individuazione, poi, dei soggetti che, in fronti "opposti", possono invocarne a rigore la titolarità, si è preso atto delle critiche e perplessità esposte in proposito in sede internazionale, in termini di conformità alla Convenzione »⁷.

Il secondo progetto governativo italiano non aveva infatti potuto evitare che venissero sollevate « critiche e perplessità » negli ambienti comunitari interessati, vedendo prospettarsi l'inserimento, fra i testi legislativi degli Stati aderenti alla Convenzione, di un principio diverso ed anzi invertito rispetto a quello sostenuto nella stessa Convenzione. Il termine di « libertà informatica » è di origine dottrinale, è stato coniato in Italia ed è entrato a far parte del lessico internazionale dell'informatica giuridica: esso va inteso oggi sia come « libertà da » interferenze altrui (libertà passiva), sia come « libertà di » iniziative proprie (libertà attiva) per la partecipazione del cittadino al circuito informativo della pubblica amministrazione⁸.

3. OSSERVAZIONI DI TECNICA LEGISLATIVA.

Il testo del disegno di legge Martelli si apre con una serie di nove definizioni: vengono definiti i termini di: banca di dati, elaborazione informatica, dato personale (riferito anche a persone giuridiche o enti, diversamente di quanto fa la Convenzione Europea), titolare della banca (anche questo termine viene usato in senso estensivo analogo a quello precedente), responsabile della banca (che viene invece riferito ad un soggetto fisico determinato), interessato, comunicazione, diffusione e dato anonimo. Il problema della interpretazione dei termini di origine tecnica (non giuridica) è stato dibattuto nella scienza del diritto amministrativo⁹, e la precisazione premessa al disegno di

⁷ Per un profilo dello svolgimento dottrinario della libertà informatica, v. *sub voce* *Telematica e informatica giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIV, Milano 1992, pp. 66-71.

⁸ G. CORASANITI, *Diritto e tecnologia dell'informazione*, Milano 1990, p. 49 ss.

⁹ G. PARODI, *Tecnica, ragione e logica nella giurisprudenza amministrativa*, Torino 1990.

legge appare indirizzata ad eliminare le controversie che potrebbero sorgere riguardo alla comprensione ed alla valenza semantica di termini finora ignoti al linguaggio legale; come raccomanda di fare la tecnica legislativa.

Sarebbe stato opportuno recepire qualche altro suggerimento di tecnica legislativa, come quello che prescrive di non fare rinvii ad altre leggi in forma cifrata, ossia con la sola citazione degli estremi di legge, ma di riportare almeno il titolo indicativo del contenuto della legge stessa¹⁰. Così, all'art. 12, comma 2, si fa divieto di esercitare i diritti riconosciuti al cittadino di controllo sui propri dati personali quando questi siano stati « raccolti in base al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni e integrazioni » (esse pure!); non tutti i cittadini sono tenuti a sapere che si tratta delle « Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti », ed a ricercare le successive modificazioni.

Il cittadino comune, anche quando sappia leggere e scrivere, è pertanto costretto, come lo fu Renzo Tramaglino (che era analfabeta) a ricorrere ai lumi di un dottore della legge, come era Azzecagarbugli; il mito del cittadino come destinatario del messaggio legislativo rimane un mito giuridico. Il disegno di legge Martelli è anch'esso scritto in conformità ai principi dello *Italian style* di linguaggio gergale, di formalismo giudiziario e di prescrizione minuziosa dei comportamenti amministrativi: si veda la lunga elencazione dei compiti attribuiti al Garante (art. 20, comma 1, lettera da « a » a « n »); sebbene il Garante, a norma di legge, « opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione » (art. 19, comma 2).

La regolamentazione applicativa della nuova legge procede, come al solito, in forma dialettica, facendo frequente ricorso ad una delle più tormentate (nella dottrina) e tormentose (per l'utente pratico) delle figure giuridiche: quella della deroga. La legge si applica a chiunque, fatta eccezione di chi (persona fisica) detiene i dati per fini personali e di chi (associazione) detiene i dati degli associati; ma *non* si applica al CED del Ministero degli Interni, e nemmeno ad altri organismi, indicati in forma criptica: quelli di cui agli artt. 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; quelli di cui al d.l. 3 maggio 191, n. 143, convertito con modificazioni, ecc. ecc.; quelli di cui all'art. 371-bis, comma 3, del c.c.p.; e ancora, alle banche di dati pubbliche finalizzate alla protezione di interessi concernenti: la difesa o la sicurezza dello Stato, la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico, la preven-

¹⁰ *Normative europee sulla tecnica legislativa*, a cura di R. Pagano, con *Introduzione*

ne di V. Frosini, voll. 2, Camera dei Deputati, Roma 1988.

zione, l'accertamento e la repressione dei reati, la politica monetaria e valutaria dello Stato, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, « nonché la tutela della loro stabilità » (*sic*) (art. 2); all'art. 22, comma 7, si richiamano gli artt. 737 e seguenti del c.p.c. « anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E », di venerata memoria; all'art. 32, comma 2, vengono « abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con le norme della presente legge », ma « restano ferme le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e di archivi di Stato ». A questo punto, diamo noi le indicazioni degli estremi di legge dei provvedimenti citati in forma allusiva: sono la legge 1 giugno 1990, n. 142 sulle autonomie locali e la legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di procedimento amministrativo.

4. I PRINCIPI GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE.

Il disegno di legge si articola in otto capi: I, Principi generali; II, Elaborazione informatica di dati personali; III, Diritti dell'interessato; IV, Comunicazione e diffusione dei dati; V, Trasferimento dei dati personali oltre frontiera; VI, Garante per la protezione dei dati; VII, Sanzioni; VIII, Disposizioni finali e transitorie ed abrogazioni; il tutto per un complesso di 33 articoli. Il primo progetto di legge governativo si componeva di 37 articoli, il secondo di 27; il terzo è dunque di lunghezza intermedia rispetto ai due precedenti.

Abbiamo sommariamente riferito sugli artt. 1 e 2. L'art. 3, che riguarda la « Legittimità dell'elaborazione », fa obbligo per la raccolta dei dati di richiedere il consenso dell'interessato, con l'ovvia esclusione di quei dati che sono provenienti da documenti conoscibili da chiunque, e di quei dati raccolti nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica, ovvero a fini di studio, di ricerca o di statistica¹¹. L'art. 4 tratta dei requisiti richiesti per l'elaborazione; l'art. 5 concerne le « categorie particolari di dati », ossia i c.d. dati sensibili (di cui all'art. 6 della Convenzione), per i quali viene richiesto il con-

¹¹ V. la *Dichiarazione sulla protezione della vita privata e l'uso di dati a carattere personale a fini di ricerca* della Fondazione Europea della Scienza (ESF) del 12 novem-

bre 1980, in *Banche dati e tutela della persona*, cit., pp. 568-570 e la *Raccomandazione del Comitato dei ministri europei* del 23 settembre 1983.

senso *scritto* dell'interessato; sono i dati meritevoli di particolare tutela. E tuttavia, lo stesso articolo, al comma 4, consente la raccolta di tali dati, senza alcuna formalità, « alle pubbliche amministrazioni competenti in materia di immigrazioni »; norma questa, che dubitiamo sia conforme alla Convenzione Europea; sarebbe sufficiente fare affidamento al comma 3, « Sono fatte salve le disposizioni di legge che abilitano alla raccolta e all'elaborazione informatica dei dati (sensibili) per importanti motivi d'interesse pubblico ».

Significativa appare l'inclusione nel testo legislativo dell'art. 6 sui « Limiti all'utilizzabilità dei dati personali », il quale dispone che « Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può avere per unico fondamento una elaborazione informatica di dati personali volta a definire il profilo o la personalità dell'interessato ». È questo il riconoscimento di quello che la dottrina ha definito come il « diritto all'identità informatica », e le conseguenze della approvazione di un tale articolo dovrebbero essere rilevanti anche in tema della dibattuta questione, in sede giudiziaria, della utilizzabilità dei dati personali riservati da parte della pubblica amministrazione. È questo l'auspicio espresso nel testo di una sentenza « discutibile » e discussa della Corte di Cassazione: « che si possa in via legislativa configurare una più pregnante tutela della posizione soggettiva del privato, con la previsione di un diritto soggettivo al controllo dell'esistenza e del carattere dei dati raccolti in centri anche pubblici di schedatura automatica »¹².

L'art. 7 detta prescrizioni sulla sicurezza dei dati; l'art. 8 sull'obbligo della notificazione della banca dati al Garante disponendo che siano fornite nella notifica anche indicazioni specifiche; l'art. 9 dispone che la scelta del responsabile della banca dati debba cadere « su soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia » di rispettare le disposizioni in materia di elaborazione informatica.

5. TUTELA DELLA DIFFUSIONE DEI DATI.

Il Capo III comprende gli artt. 10-12 relativi ai « Diritti dell'interessato », che confermano i principi adottati al riguardo nelle altre legislazioni europee e nella stessa Convenzione: sono precisamente quelli compendiatamente nella formula del « diritto di libertà informati-

¹² Sentenza della Cassazione Sez. V Penale del 15 novembre 1990, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, VIII, n. 1, 1992, pp. 144-147; su cui v. i puntuali ri-

lievi di N. FUSARO, *La banca dati del ministero degli interni e i dati illegittimamente inseriti: una sentenza discutibile*, *ibid.*, pp. 148-153.

ca », e perciò non ci soffermeremo ad esaminarli, considerato il molto inchiostro già versato in argomento. Il Capo IV concerne la « comunicazione e diffusione dei dati », una fase del procedimento di informazione automatizzata che va distinto, per le sue caratteristiche, da quella precedente fase di raccolta ed elaborazione dei dati. Infatti l'avvento della dimensione telematica, connessa alle reti di trasmissione private ed alle trasmissioni televisive, impone l'estensione della tutela dei dati personali delle banche dati nei servizi di telecomunicazione, che espongono l'utente al rischio occulto della memorizzazione elettronica del suo comportamento¹³.

Il disegno di legge si limita tuttavia a prendere in considerazione il problema della diffusione dei dati « utilizzati unicamente per l'invio di corrispondenza o di materiale pubblicitario », trascurando la dimensione televisiva, per la quale bisognerà dunque contentarsi di una convenzione di autodisciplina fra i fornitori dei servizi di videoinformazione¹⁴. Non entriamo perciò in questo argomento, ormai divenuto complesso per le esperienze giuridiche sopravvenute in altri Paesi, e che in Italia tocca la competenza anche del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Anche per quanto riguarda il Capo V, che si riduce ad un solo articolo, il 18, sul « trasferimento di dati personali oltre frontiera », evitiamo di entrare nel merito, giacché il *Transborder data flow* è un problema più complesso di quanto appaia a leggere gli schematici *Principi* esposti nell'articolo citato. Ci limitiamo ad accennare ad una questione sorta di recente, per indicare le implicazioni e complicazioni che esso comporta. La nota organizzazione *Amnesty International*, che svolge compiti di protezione dei diritti umani, in data 12 luglio 1992 è intervenuta nel dibattito sui limiti imposti alla trasmissione dei dati personali oltrefrontiera, rivendicando la sua esigenza di poter disporre di dati personali riservatissimi senza limitazioni di frontiere e di intralci burocratici, che renderebbero « quasi impossibile » lo svolgimento del suo prezioso compito umanitario.

Il Capo VI è dedicato alla figura del « Garante per la protezione dei dati », una figura giuridica nuova per l'Italia. Il suo modello originario venne fornito dalla istituzione del primo *Datenschutzauftragter*, o Commissario per la protezione dei dati, avvenuta nel Land dello Hessen della Repubblica Federale Tedesca il 7 ottobre 1970: fu

¹³ V. ZENO-ZENCOVICH, *I nuovi sistemi telematici interattivi e la tutela del diritto all'identità personale*, in *Banche dati, telematica ecc.*, cit., pp. 295-307.

¹⁴ L'Associazione nazionale fornitori di videoinformazione (ANFOV) ha approvato

un « codice di comportamento » in cui si prescrive il rispetto della riservatezza individuale; v. N. CATANIA, *Un codice di comportamento per la telematica*, in *Telematica e Diritto*, 1986, II, p. 419 ss.

nominato un autorevole studioso della nuova disciplina *Rechtsinformatik*, il prof. Spiros Simitis, ordinario di diritto civile nell'università di Francoforte sul Meno, e ciò malgrado egli avesse mantenuto la sua cittadinanza greca; si tenne conto del merito. Il Garante italiano verrebbe nominato dal Presidente della Repubblica su proposta congiunta dei presidenti del Senato e della Camera dei deputati; questo fa pensare che egli, al pari di quanto espressamente stabilito per il suo collega tedesco, sarebbe responsabile dinanzi al Parlamento, al quale è tenuto a presentare una relazione annuale, trasmessa a cura del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 20, lett. m).

Il Garante è destinato ad essere una figura chiave della politica e del diritto dell'informatica in Italia, per gli ampi poteri a lui conferiti. Si è già accennato alla molteplicità dei compiti a lui attribuiti dall'art. 20, comma 1 del disegno di legge; il comma 2 dello stesso articolo dispone che « nell'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al responsabile e al titolare della banca di dati, allo interessato o anche a terzi, di fornire tutte le informazioni necessarie. Può inoltre disporre, ove necessario avvalendosi della collaborazione di amministrazioni dello Stato, ispezioni o accessi al fine di effettuare, anche mediante accesso diretto alla banca, verifiche e controlli ». L'art. 21 tratta della istituzione dell'ufficio del Garante; l'art. 22 della « tutela amministrativa e giurisdizionale » nei confronti sia dell'interessato sia dei titolari e responsabili della banca dati. Il Garante può infatti disporre l'immediata sospensione, sotto una o più forme, dell'elaborazione informatica di dati personali; alla sospensione si può opporre opposizione in tribunale, ma l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo decisione del giudice nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del c.p.c. Chi non osserva il provvedimento del Garante è punito con la reclusione da due ad otto mesi.

Siamo venuti così a toccare l'argomento delle sanzioni previste per la violazione della legge, alle quali è dedicato il Capo VII, artt. 23-28: le sanzioni pecuniarie giungono fino a sei milioni, quelle detentive sino alla reclusione per quattro anni. Su questo punto il discorso dovrebbe però allargarsi al problema della repressione dei reati informatici. Il ministro della giustizia Giuliano Vassalli nominò nel gennaio 1989 una commissione ministeriale, composta da magistrati, professori universitari ed esperti di informatica, presieduta dal direttore dell'ufficio affari penali Piero Callà, per preparare uno schema di disegno di legge contenente « modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica »; la commissione concluse i suoi lavori nel dicembre 1990, ma la sopravvenuta fine della legislatura non consentì di portare alla discussione ed approvazione del Parlamento la normativa, che era stata approntata; si è così ripetuta la disdetta, che ha impedito sinora l'avvento di una legislazione in materia di protezione dei dati e dei programmi informatici.

Il Capo VIII del disegno di legge, infine, provvede a stabilire le « disposizioni finali e transitorie ed abrogazioni » il cui interesse è

subordinato alla emanazione del disegno di legge; ci limitiamo a rilevare che l'art. 29 fa riferimento alla legislazione regionale in materia, tanto folta da consentire la sua raccolta in un codice¹⁵, e che tuttavia resta ancora allo stato di una legislazione sommersa rispetto alla Convenzione europea.

Questa rapida rassegna del disegno di legge che abbiamo compiuta consiste in una prova di lettura del testo legislativo, per l'intento di richiamare su di esso l'interesse dei giuristi perché questo solleciti l'attenzione dei legislatori; e l'Italia possa compiere un passo avanti e allinearsi con gli altri Paesi della Comunità Europea sulla nuova frontiera del diritto.

¹⁵ *Codice dell'informatica. Legislazione comunitaria, statale, regionale e circolari* a cura di D.A. Limone, Rimini, 1985; *Informatica, telematica e nuove tecnologie dell'informazione. Normativa nazionale e co-*

munitaria, a cura di I. D'Elia e C. Ciampi, Padova 1990; V. FROSINI, *L'informatica regionale e la società europea*, in *Contributi ad un diritto dell'informazione*, Napoli 1991, pp. 103-114.